Parlamento europeo
2014-2019

Documento di seduta

B8-0384/2017

29.5.2017

PROPOSTA DI RISOLUZIONE

presentata a seguito di una dichiarazione della Commissione

a norma dell'articolo 123, paragrafo 2, del regolamento

sul quadro pluriennale per l'Agenzia dell'Unione europea per i diritti fondamentali per il periodo 2018-2022
(2017/2702(RSP))

József Nagy, Roberta Metsola
a nome del gruppo PPE
Soraya Post, Birgit Sippel
a nome del gruppo S&D
Angelika Mlinar, Nathalie Griesbeck
a nome del gruppo ALDE
Barbara Spinelli, Cornelia Ernst, Merja Kyllönen, Kateřina Konečná, Josu Juaristi Abaunz, Dimitrios Papadimoulis, Kostadinka Kuneva, Stelios Kouloglou, Kostas Chrysogonos
a nome del gruppo GUE/NGL
Ulrike Lunacek, Judith Sargentini, Josep-Maria Terricabras, Bas Eickhout, Tatjana Ždanoka, Eva Joly, Pascal Durand
a nome del gruppo Verts/ALE

B8-0384/2017

Risoluzione del Parlamento europeo sul quadro pluriennale per l'Agenzia dell'Unione europea per i diritti fondamentali per il periodo 2018-2022
(2017/2702(RSP))

Il Parlamento europeo,

– visto il progetto di decisione del Consiglio (14423/2016),

– vista la richiesta di approvazione presentata dal Consiglio a norma dell'articolo 352 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (C8-0528/2016),

– visto l'articolo 99, paragrafi 1 e 4, del suo regolamento,

– vista la raccomandazione della commissione per le libertà civili, la giustizia e gli affari interni (A8-0000/2017),

– vista la sua risoluzione legislativa del 13 dicembre 2012 relativa al progetto di decisione del Consiglio che istituisce un quadro pluriennale per l'Agenzia dell'Unione europea per i diritti fondamentali per il periodo 2013-2017 (10449/2012 – C7-0169/2012 – 2011/0431(APP))[1],

– vista la sua risoluzione del 13 dicembre 2016 sulla situazione dei diritti fondamentali nell'Unione europea nel 2015[2],

– vista la dichiarazione della Commissione e del Consiglio del 31 maggio 2017 sul quadro pluriennale per l'Agenzia dell'Unione europea per i diritti fondamentali per il periodo 2018-2022,

– visto l'articolo 123, paragrafo 2, del suo regolamento,

A. considerando che l'Unione europea s'impegna a garantire i diritti sanciti dalla Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea;

B. considerando che il progetto di decisione del Consiglio che istituisce un quadro pluriennale per l'Agenzia dell'Unione europea per i diritti fondamentali per il periodo 2018 2022, sottoposto al Parlamento per approvazione, comprende otto settori tematici: le vittime di reati e l'accesso alla giustizia; l'uguaglianza e la discriminazione fondata su alcuni motivi, come sesso, razza, colore della pelle, origine etnica o sociale, caratteristiche genetiche, lingua, religione o convinzioni personali, opinione politica o di qualunque altro genere, appartenenza a una minoranza nazionale, patrimonio, nascita, disabilità, età o orientamento sessuale, o in base alla nazionalità; la società dell'informazione e, in particolare, il rispetto della vita privata e la protezione dei dati personali; la cooperazione giudiziaria, eccetto in materia penale; l'immigrazione, le frontiere, l'asilo e l'integrazione dei rifugiati e dei migranti; il razzismo, la xenofobia e l'intolleranza a essi associata; i diritti dei minori; l'integrazione e l'inclusione sociale dei

[1] GU C 434 del 23.12.2015, pag. 262.
[2] Testi approvati, P8_TA(2016)0485.

rom, con particolare riferimento all'antiziganismo;

C. considerando che l'aggiunta del settore della cooperazione di polizia e della cooperazione giudiziaria in materia penale nel quadro pluriennale non solo risponderebbe alle esigenze sul terreno, ma consentirebbe inoltre all'Agenzia di fornire un'analisi esaustiva di propria iniziativa nei settori che hanno un'evidente pertinenza con i diritti fondamentali, in particolare alla luce degli sviluppi legislativi recenti o in corso a livello UE in questo settore;

D. considerando che, a seguito dell'entrata in vigore del trattato di Lisbona, la cooperazione di polizia e la cooperazione giudiziaria in materia penale fanno parte del diritto dell'Unione e rientrano pertanto nella sfera dei compiti dell'Agenzia, come tutti i settori di competenza dell'Unione, in conformità dell'articolo 3, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 168/2007 del Consiglio;

E. considerando che, anche se la cooperazione di polizia e la cooperazione giudiziaria in materia penale sono escluse dalla decisione del Consiglio che istituisce un quadro pluriennale, l'Agenzia sarà in grado di continuare a svolgere i propri compiti in detti settori su richiesta del Parlamento, del Consiglio o della Commissione, conformemente all'articolo 5, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 168/2007 del Consiglio;

F. considerando che l'istituzione del quadro pluriennale dell'Agenzia per il periodo 2018-2022 è necessario per garantire la continuità delle sue attività e che in assenza di un nuovo quadro pluriennale in vigore entro l'inizio del 2018, l'Agenzia potrebbe operare soltanto su specifica richiesta di un'istituzione e non di propria iniziativa;

1. si rammarica per la mancanza di accordo in seno al Consiglio riguardo all'inclusione dei settori tematici proposti della cooperazione di polizia e della cooperazione giudiziaria in materia penale nel nuovo quadro pluriennale;

2. ribadisce l'importanza del lavoro svolto dall'Agenzia nonché il suo ruolo chiave nella promozione dei diritti fondamentali in tutta l'Unione europea;

3. ritiene che uno degli aspetti fondamentali dell'operato dell'Agenzia consista nel continuare a fornire assistenza per quanto riguarda il rispetto dei diritti fondamentali nell'ambito del diritto dell'Unione e che ciò richieda che le attività dell'Agenzia non debbano subire interruzioni;

4. accoglie con favore le dichiarazioni della Commissione e del Consiglio e insiste sulla necessità di migliorare le procedure di lavoro per la governance e il funzionamento dell'Agenzia e di chiarire che le competenze dell'Agenzia includono altresì le questioni dell'ex terzo pilastro, vale a dire la cooperazione di polizia e la cooperazione giudiziaria in materia penale;

5. prende atto dei pareri divergenti della Commissione e del Consiglio in merito all'interpretazione del regolamento istitutivo dell'Agenzia e invita entrambe le istituzioni a raggiungere un accordo il prima possibile;

6. invita la Commissione, dopo la valutazione esterna dell'Agenzia nel 2017, a presentare una proposta di modifica del regolamento (CE) n. 168/2007, modifica che ritiene

necessaria al fine di migliorare le procedure per la governance e il funzionamento dell'Agenzia e di allineare il regolamento al trattato di Lisbona, come disposto dall'articolo 31, paragrafo 2, di tale regolamento;

7. incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio, alla Commissione e all'Agenzia dell'Unione europea per i diritti fondamentali.